

Bruxelles, 17 marzo 2017
(OR. en)

7339/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0238 (COD)**

**PECHE 106
CODEC 399**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 11636/16 + ADD 1, 2 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio - Proposta di compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni il compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto.

I considerando della proposta saranno esaminati e modificati di conseguenza in una fase successiva.

In funzione dell'esito delle discussioni sul progetto di regolamento relativo alle misure tecniche, può essere necessario inserire nel presente regolamento, prima della sua adozione definitiva, una disposizione aggiuntiva che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio¹ per consentire che gli atti delegati, adottati sulla base dell'articolo 9, derogino al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio.

¹ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pagg. 1-36).

(...)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Progetto di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che istituisce un piano pluriennale per determinati stock demersali nel Mare del Nord, e nelle acque adiacenti, e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e in tutte le altre acque dell'Unione e in acque non dell'Unione non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il "piano") per i **seguenti** stock demersali nelle [...] acque dell'Unione del [...] **Mare del Nord (zone CIEM IIa, IIIa e IV) e nelle acque adiacenti** e per le attività di pesca che sfruttano **gli** [...] stock **interessati**:

- a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak), di seguito denominato "merluzzo bianco del Mare del Nord";**
- b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest (Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia, Skagerrak), di seguito denominato "eglefino";**
- c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata "passera del Mare del Nord";**
- d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa (Mare del Nord, Rockall e acque ad ovest della Scozia, Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato "merluzzo carbonaro";**
- e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata "sogliola del Mare del Nord";**
- f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 (Skagerrak e Kattegat, Mar Baltico occidentale), di seguito denominata "sogliola del Kattegat";**
- g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona IV e nella divisione VIIId (Mare del Nord e Manica orientale), di seguito denominato "merlano del Mare del Nord";**
- x) rana pescatrice (*Lophius piscatorius*) nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone IV (Mare del Nord) e VI (acque ad ovest della Scozia e Rockall);**
- x) gambero boreale (*Pandalus borealis*) nelle divisioni IVa est e IIIa;**
- x) scampo nella divisione IIIa (FU 3-4);**

x) scampo nella sottozona IV (Mare del Nord), per FU:

- **scampo nel Botney Gut-Silver Pit (FU 5);**
- **scampo nei Farn Deeps (FU 6);**
- **scampo nel Fladen Ground (FU 7);**
- **scampo nel Firth of Forth (FU 8);**
- **scampo nel Moray Firth (FU 9);**
- **scampo nel Noup (FU 10);**
- **scampo nei Norwegian Deeps (FU 32);**
- **scampo nell'Horn's Reef (FU 33);**
- **scampo nel Devil's Hole (FU 34).**

2.[...]

x. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate durante le attività di pesca degli stock di cui al paragrafo 1.

xx. Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (diverse dagli stock già identificati ai paragrafi 1 e x di questo articolo.)

xxx. Qualora, sulla base dei pareri scientifici o di una richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione ritenga che l'elenco di cui al paragrafo 1 debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di revisione di questo elenco.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "Stock demersali": le specie di pesce tondo, pesce piatto, [...]scampo **e gambero boreale** che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.
- 2) "Gruppo 1": gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli F_{MSY} e misure di salvaguardia collegate alla biomassa, **identificate agli allegati I e II.** [...]:
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
 - d) [...]

[...]e) [...]

f) [...]

g) [...]

- (3) "Gruppo 2": le unità funzionali (FU) di scampo (*Nephrops norvegicus*) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli F_{MSY} e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza [...], **identificate agli allegati I e II.**

i) [...]

ii) [...]

4) [...]

5) [...]

6) [...]

7) [...]

- 8) [...]
- 9) "Totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno.
- 10) "MSY B_{trigger} ": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

CAPO II

OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
4. In particolare, il piano mira a:
 - a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e
 - b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

x. Le misure nel quadro del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili.

CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 4

Obiettivi specifici per i gruppi 1 e 2

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I.
2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I, colonna A.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:
 - a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
 - b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure
 - c) per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.

x. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che gli intervalli del tasso di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del presente piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali intervalli.

xx. Le possibilità di pesca sono fissate in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (B_{lim}) definito in particolare all'allegato II, colonna B.

Articolo 5

[...] Gestione degli stock di catture accessorie

1. [...]

2. [...] Sono adottate misure di gestione, incluse, se del caso, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, lettera x), tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.
- x. Se del caso, nella pesca multispecifica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1380/2013, tali misure di gestione possono tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile. In tali casi si può applicare l'approccio precauzionale anche mediante l'utilizzazione delle misure di cui all'articolo 9.

Articolo 6

[...]

CAPO IV
MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 7

Valori di riferimento per la conservazione per i gruppi 1 e 2

I valori di riferimento per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati sono definiti all'allegato II:

- a) la biomassa minima dello stock riproduttore ($MSY B_{trigger}$) per gli stock ittici;
- b) la biomassa limite dello stock riproduttore (B_{lim}) per gli stock ittici;
- c) l'abbondanza minima ($Abundance_{buffer}$) per lo scampo;
- d) l'abbondanza limite ($Abundance_{limit}$) per lo scampo.

Articolo 8

Misure di salvaguardia per i gruppi 1 e 2

1. Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all' $MSY B_{trigger}$ o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all' $Abundance_{buffer}$ di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna [...] **B**, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza.
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al B_{lim} o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all' $Abundance_{limit}$ di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive [...] **possono** comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock **o l'unità funzionale** in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

x. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

- a) misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) misure di emergenza adottate da uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) misure in virtù degli articoli 9 e 11 del presente regolamento.

xx. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore è inferiore ai livelli stabiliti all'allegato II.

xxx. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti all'allegato II non esprimano più correttamente gli obiettivi del presente piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali valori.

Articolo 9

Misure specifiche di conservazione [...]

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e lettera x) [...] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento fissando norme per quanto riguarda:

- a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

- b) l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;
- c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
- d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;
- e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;
- f) altre caratteristiche correlate alla selettività.

Articolo 10

[...] Possibilità di pesca

1. **[...]. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.**
2. Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV [...] **può** corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 11

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco [...]

[...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. **Rispetto agli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e lettera x), tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme** per quanto riguarda:

- a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e
- b) le esenzioni "de minimis" intese ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni "de minimis" sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in conformità delle condizioni ivi stabilite;
- c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e
- d) la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame.

x. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3.

[*Capo VI Regionalizzazione trasferito dopo l'articolo xx3 per garantire che la regionalizzazione si applichi a tutte e tre le deleghe di potere (articoli 9, 11 e xx3)*]

CAPO VII

[...] ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo XXI

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca

- 1. Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per le navi battenti la sua bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni di pesca, gli Stati membri possono inoltre limitare la capacità totale di tali navi, espressa in kW, che utilizzano un attrezzo specifico.**

- 2. Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM VIIId), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno dei seguenti attrezzi :**
 - a) reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:**
 - i) pari o superiore a 100 mm;**
 - ii) pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;**
 - iii) pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;**

- b) sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:**

 - i) pari o superiore a 120 mm;**
 - ii) pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;**

- c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);**
- d) tramagli (GT);**
- e) palangari (LL).**

3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul proprio sito web ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 13

[...]

Articolo 14

[...]

2. [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

Articolo 15

[...]

Articolo 16

[...]

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]

CAPO XX1

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo XX2

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile e conforme al presente regolamento e agli obiettivi di cui all'articolo 3. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

CAPO VIII

MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 17

Valutazione del piano

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. **La Commissione può riferire prima del termine se tutti gli Stati membri interessati o la Commissione stessa lo ritengono necessario.**

CAPO XX2

DETTAGLI DELL'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI SBARCO NEL MARE DEL NORD E IN TUTTE LE ALTRE ACQUE DELL'UNIONE E NELLE ACQUE NON DELL'UNIONE NON SOGGETTE ALLA SOVRANITA' O ALLA GIURISDIZIONE DI PAESI TERZI

Articolo XX3

Disposizioni collegate all'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e in tutte le altre acque dell'Unione e nelle acque non dell'Unione non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi

1. L'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento n. 1380/2013 stabilisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di determinate specie relativamente ad alcune attività di pesca e zone geografiche specifiche. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento per le specie e zone di cui all'articolo 1(xxx) del presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:
 - a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e
 - b) le esenzioni "de minimis" intese ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni "de minimis" sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in conformità delle condizioni ivi stabilite;

- c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e
- d) la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame.

CAPO [...] XX3

REGIONALIZZAZIONE

Articolo [...] XX4

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli [...] 9, [...] 11 e xx3 del presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate [...] non appena disponibili [...] durante l'anno precedente.

3. La delega di potere di cui agli articoli 9, [...] 11 **e xx3** del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 9, [...] 11 **e xx3** è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 9, [...] 11 **e xx3** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ogni Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016².
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 11 e xx3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XX5

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

Articolo 19

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATI

[...]

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

ALLEGATO I

Tassi-obiettivo di mortalità per pesca

(di cui all'articolo 4)

1. Gruppo 1

Stock	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (F_{MSY})	
	Colonna A	Colonna B
Merluzzo bianco del Mare del Nord	0,22 – 0,33	0,33 – 0,49
Eglefino	0,25 – 0,37	0,37 – 0,52
Passera del Mare del Nord	0,13 – 0,19	0,19 – 0,27
Merluzzo carbonaro	[...] <u>0.21</u> – [...] <u>0.36</u>	[...] <u>0.36</u> – [...] <u>0.49</u>

Sogliola del Mare del Nord	0,11 – 0,20	0,20 – 0,37
Sogliola nel Kattegat	0.19 – [...] <u>0.23</u>	[...] <u>0.23</u> – 0.26
Merlano del Mare del Nord	[...] <u>p.m</u>	[...] <u>p.m</u>
<u>Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI</u>	<u>p.m</u>	<u>p.m</u>
<u>Gambero [...]boreale nelle divisioni IVa est e IIIa [...]</u>	<u>p.m</u>	<u>p.m</u>

2. Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (F_{MSY}) (tasso di prelievo)	
	Colonna A	Colonna B
Divisione IIIa FU 3 e 4	0,056 – 0,079	0,079 – 0,079
Farn Deeps FU 6	0,07 – 0,081	0,081 – 0,081
Fladen Ground FU 7	0,066 – 0,075	0,075 – 0,075
Firth of Forth FU 8	0,106 – 0,163	0,163 – 0,163
Moray Firth FU 9	0,091 – 0,118	0,118 – 0,118
<u>Botney Gut-Silver Pit FU 5</u>	<u><i>p.m</i></u>	<u><i>p.m</i></u>
<u>Noup FU 10</u>	<u><i>p.m</i></u>	<u><i>p.m</i></u>
<u>Norwegian Deeps FU 32</u>	<u><i>p.m</i></u>	<u><i>p.m</i></u>
<u>Horn's Reef FU 33</u>	<u><i>p.m</i></u>	<u><i>p.m</i></u>
<u>Devil's Hole FU 34</u>	<u><i>p.m</i></u>	<u><i>p.m</i></u>

ALLEGATO II

Valori di riferimento per la conservazione

(di cui all'articolo 7)

1. Gruppo 1

Stock	Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY $B_{trigger}$)	Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (B_{lim})
	<u>Colonna A</u>	<u>Colonna B</u>
Merluzzo bianco del Mare del Nord	165 000	118 000
Eglefino	88 000	63 000
Passera del Mare del Nord	230 000	160 000
Merluzzo carbonaro	[...] <u>150 000</u>	106 000
Sogliola del Mare del Nord	37 000	26 300
Sogliola nel Kattegat	2 600	1 850
Merlano del Mare del Nord	[...] <u>p.m</u>	[...] <u>p.m</u>
<u>Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI</u>	<u>p.m</u>	<u>p.m</u>
<u>Gambero [...] boreale nelle divisioni IVa est e IIIa [...]</u>	<u>p.m</u>	<u>p.m</u>

2. Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)	Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) ($Abundance_{buffer}$)	Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) ($Abundance_{limit}$)
	<u>Colonna A</u>	<u>Colonna B</u>
Divisione IIIa FU 3 e 4	non specificato	non specificato
Farn Deeps FU 6	999	858
Fladen Ground FU 7	3583	2767
Firth of Forth FU 8	362	292
Moray Firth FU 9	262	262
<u>Botney Gut-Silver Pit FU 5</u>	<i><u>p.m</u></i>	<i><u>p.m</u></i>
<u>Noup FU 10</u>	<i><u>p.m</u></i>	<i><u>p.m</u></i>
<u>Norwegian Deeps FU 32</u>	<i><u>p.m</u></i>	<i><u>p.m</u></i>
<u>Horn's Reef FU 33</u>	<i><u>p.m</u></i>	<i><u>p.m</u></i>
<u>Devil's Hole FU 34</u>	<i><u>p.m</u></i>	<i><u>p.m</u></i>